



VERBALE N. 2-WGL

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Promozione delle filiere e biodiversità agraria
Ufficio Promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando 1683 per l'attivazione dell'intervento
SRG09 "Cooperazione per azione di supporto all'innovazione e servizi
rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare"
Art. 77 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

Avviso pubblico approvato con Determinazione n. DPD019/155 del 31.10.2023 modificato con
Determinazione n. DPD019/123 del 30/05/2024 e n. DPD019/88 del 08/05/2025

RIESAME ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ'

I sottoscritti Valerio Colasante e Panfilo Marrollo sono stati incaricati, a seguito di riunione del gruppo di lavoro in data 05/08/2025, di procedere alla richiesta di riesame della procedura di ammissibilità di cui alla domanda di sostegno riportata nel successivo quadro A.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE): 01228170666 PARTITA IVA: 01228170666 (CAPOFILA)

Ragione Sociale: ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. ABRUZZO SOC.

COOP.

Sede legale: CELANO - STRADA PROVINCIALE, 19 ULTRAFUCENSE

PEC: covalpabruzzo@pec.it

Rappresentante Legale (Cognome e Nome): **OMISSIS**

C.F. **OMISSIS**

Indirizzo legale rappresentante: LUCO DEI MARSI - STRADA 43, 30

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Domanda di sostegno (numero in chiaro) n. 54830059488

Preliminarmente i sottoscritti dichiarano, in merito al procedimento di che trattasi:

- la insussistenza di interessi finanziari e di conflitti di interesse
- di prendere atto dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità svolta dagli incaricati riportati nel seguente quadro B.

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Il Dirigente del Servizio DPD019 è il Dr Carlo Maggitti

Il Responsabile delle attività istruttorie è il Dr Tommaso Visco, responsabile dell'Ufficio Promozione delle

Filiere in Ambito Sviluppo Rurale i Programmi OP

Tecnici che hanno effettuato le verifiche istruttorie: Sandra Firmani e Enrico D'Amario

Nota di comunicazione alla ditta dell'avvio del Procedimento istruttorio: RA/0222188/25 del 28/05/2025 VISTI:

- La nota di comunicazione di esclusione per inammissibilità: Prot. n. RA0306112//25 del 22/07/2025 con le motivazioni riportate nell'allegato verbale di Istruttoria di Ammissibilità in data 22/07/2025 (verbale n. 2);
- Le richieste di riesame da parte della Ditta: |⁰ istanza pervenuta con nota PEC Protocollo n. RA 0309298/25 del 24/07/2025 — 2⁰ istanza pervenuta con nota PEC Protocollo n. RA/0322268/25 del 01/08/2025 ad integrazione della |⁰ istanza.
- Nota di comunicazione dell'avvio del Procedimento istruttorio del riesame: RA 0332527/25 del 11/08/2025

Ciò premesso si procede al riesame di verifica della ammissibilità sulla scorta della citata documentazione.

La domanda di sostegno n° 54830059488 è stata ritenuta inammissibile, in sede di esame istruttorio, in quanto mancante del seguente documento: fascicolo aziendale del partner AWE

1⁰ istanza di riesame - La Ditta, nella propria richiesta di riesame prot. n. 0309298/25 del 24/07/2025 evidenzia che:

1. Nella sottoscrizione delle dichiarazioni allegate all'istanza presentata, per mera distrazione e viste le coincidenze di sedi legali e operative e le similitudini nominative, non ci si è accorti che l'indicazione del soggetto partner nelle dichiarazioni è stato inserito erroneamente la A WE Formazione srl CUAA 14870441004 per cui si sono sottoscritte le stesse pensando che fossero riferite alla società AWE srl CUAA 01772580666 che negli effetti è la società componente del partenariato del gruppo operativo CUNAC in quanto funzionale agli obiettivi e alle attività ricomprese nella progettualità presentata;
2. Di conseguenza il fascicolo aziendale sul SIAN inserito nella domanda è della società AWE srl CUAA 01772580666 con la finalità specifica di partecipare al gruppo di cooperazione CUNAC in quanto requisito del bando e di conseguenza della partecipazione, a dimostrazione univoca ed effettiva che il progetto partecipante come partner al progetto relativo alla misura SRG09 fosse la società AWE srl CUAA 01772580666.

A seguito di quanto premesso si chiede, *OMISSIS*.....di riconsiderare l'ammissione come partner della società AWE srl CUAA 01772580666 con la nostra disponibilità ad integrare eventuale documentazione come soccorso istruttorio, e nel contempo si chiede la riapertura del bando...omissis.....

2⁰ istanza di riesame — Ad integrazione della 1⁰ istanza - La Ditta, nella propria richiesta di riesame protocollo n. RA/0322268/25 del 01/08/2025 ribadisce:

....Che la società AWE Formazione srl si occupa di formazione professionale con corsi sulla Sicurezza sul Lavoro, Corsi Regionali di Formazione Professionale e Master Sanitari ECM, mentre la società AWE srl si occupa principalmente di consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro e in materia ambientale ed agricola, ma che si è occupata di formazione in maniera specifica fino al 31/12/2018, poi demandata negli ambiti evidenziati in precedenza alla AWE Formazione srl e che continua ad annoverare tale tipologia di attività fra le attività che svolge per materie in ambito ambientale e agroalimentare pur non essendo accreditata come ente di formazione riconosciuto dalla Regione Abruzzo.

...omissis... di considerare l'errata indicazione della AWE Formazione srl in virtù della AWE srl fra la documentazione allegata, come mero errore materiale, in quanto commesso nella più completa buona fede a causa di un mero errore di compilazione del tecnico delegato che ha correttamente identificato legale rappresentante e sede legale, ma per mera distrazione nella compilazione della documentazione in alcune parti ha indicato la società A WE Formazione srl in virtù della AWE srl, mentre correttamente nell'ambito dei legami associativi del Gruppo Operativo CUNAC viene identificata e riportata la AWE srl, che per le motivazioni sopra riportate tra le due società risultava essere quella maggiormente funzionale agli obbiettivi di progetto per cui identificata come tale. Inoltre tale situazione risulta supportata anche dalla dichiarazione del legale rappresentante, Di Natale Gabriella, di aver sottoscritto tale

documentazione in qualità di legale rappresentate della ditta AWE srl e non della AWE Formazione srl che si allega alla presente e da copia delle determinazioni dell'amministratore che sottoscrive la partecipazione al gruppo operativo della società AWE srl e non della AWE Formazione srl.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato si chiede il riesame e la riammissione della istanza presentata al relativo procedimento amministrativo con la conseguente autorizzazione a perfezionare la documentazione oggetto di tali anomale indicazioni, considerando tali osservazioni come rettifica di istanza incompleta ai fini dell'art. 6 della Legge 241/90 comma I punto b, e di considerare l'istanza di conseguenza ammissibile ai fini dell'ammissione a finanziamento.

Verifiche effettuate:

Controlli della documentazione allegata alla domanda di sostegno, con particolare riferimento:

- 1) all'allegato IB) nel quale a pg. IO nella descrizione del partner n. 5, per l'appunto AWE FORMAZIONE SRL, CUAA 14870441004, è descritta tale società "privato che presta servizi di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo". Vengono descritte inoltre le competenze ed esperienze pregresse evidenziando che la AWE formazione srl è un ente accreditato dalla Regione Abruzzo che fa della formazione il suo punto di forza... *OMISSIS*
- 2) Verifiche inoltre sono state effettuate sulle autodichiarazioni presentate dal capofila e dai partner; per l'appunto, gli allegati 2 e 3, sono tutti a nome della Società AWE formazione srl CUAA 14870441004.
- 3) Nell'accordo di partenariato è presente la società AWE FORMAZIONE SRL, CUAA 14870441004.
- 4) Nel verbale del consiglio di Amministrazione dell'associazione Covalpa Abruzzo del 08/04/2025 tra i soggetti con i quali costituire un eventuale gruppo di cooperazione è presente la società AWE FORMAZIONE SRL.
- 5) Il fascicolo aziendale aperto sul SIAN è della società AWE srl CUAA 01772580666 e non della Società AWE formazione srl CUAA 14870441004.

Valutazione dell'istanza di riesame

L'istanza di riesame non ha fornito elementi nuovi o sufficienti a superare le criticità rilevate e, pertanto, la decisione di inammissibilità viene confermata. La documentazione allegata alla domanda, inclusi l'accordo di partenariato e le dichiarazioni rese, fa riferimento in modo univoco alla società AWE Formazione Srl come partner del soggetto capofila. Tuttavia, tale società risulta priva di fascicolo aziendale, requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità secondo quanto previsto dal bando.

La successiva dichiarazione, secondo cui il partner del progetto effettivo è AWE SRL contrasta con quanto asserito nel progetto presentato che vede, la struttura formativa AWE Formazione SRL coinvolta, in quanto ente accreditato dalla Regione Abruzzo, per le attività di formazione.

L'errore di compilazione così come descritto, riconducibile a una somiglianza nella ragione sociale, non è sanabile in fase di riesame, in quanto comporterebbe una modifica sostanziale dei soggetti coinvolti nella domanda, non ammessa dalle disposizioni del bando. Si evidenzia, inoltre, che l'art. 6 Comma 2 dell'avviso, recita: Possono partecipare ai Gruppi di cooperazione i soggetti rientranti in almeno una delle seguenti categorie: a. enti di formazione accreditati. La Società AWE srl non è accreditata come ente di formazione riconosciuto dalla Regione Abruzzo, come dichiarato dal legale rappresentante della Società Covalpa Abruzzo Soc. Coop. Agr. . Nella fattispecie esaminata non è applicabile il principio del soccorso istruttorio per perfezionare la documentazione oggetto di tali anomale indicazioni, considerando tali osservazioni come rettifica di istanza incompleta ai fini dell'art. 6 della Legge 241/90 comma I punto b, come chiede la ditta, richiamando quanto affermato dal Consiglio di Stato "le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio" (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).

Il principio del "soccorso istruttorio" è inoperante ogni volta vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca). Diversamente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento (ved. par. 5.11 delle Disposizioni Attuative del CSR).

Esito del riesame

La domanda di sostegno è inammissibile per quanto su esposto. Si confermano le risultanze del verbale istruttorio n. 2/GL del 22/07/2025

Pescara li 25/08/2025

Incaricati dell'Istruttoria

Valerio Colasante



Panfilo Marrollo

